

NUMERO 5
AGOSTO
2009



CROCEROSSIN@

A cura dell'Ispettorato Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana



Edizione straordinaria



CROCE ROSSA ITALIANA



Svolta epocale !

Legge 3 agosto 2009 n°108

Lo aspettavamo da anni, anni di lavoro silenzioso, di incertezza, di speranze e delusioni.

Ormai sembrava quasi una meta irraggiungibile.

Il convegno tenuto a Caserta nel mese di novembre del 2008, organizzato al finire dell'anno di celebrazione del Centenario per trovare soluzioni con il più ampio consenso possibile titolava:

"100 anni e una sfida per il futuro. Chi siamo e chi vogliamo essere".

In quella occasione ben si erano delineati gli obiettivi da raggiungere, sviscerato ogni aspetto di debolezza e di forza, di ambiguità e di concretezza.

Pure sembrava così lontana, ogni possibile realizzazione.

Ebbene le promesse di quel convegno, sono state mantenute e ben oltre ogni ragionevole aspettativa.

Il giorno 1 Luglio 2009 esce sulla Gazzetta Ufficiale un Decreto Legge. Il mese seguente, quello stesso decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale N°181 come:

Legge 3 Agosto 2009, n°108

e all'Art. 3 comma 10, pag 11 della gazzetta leggiamolo insieme:

"10. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, di cui

all'articolo 31 del Regolamento, di cui al regio decreto 12 maggio 1942, n.918, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica."

Un comma, due risultati

Ma cosa significa?

Ad una lettura superficiale il linguaggio legislativo difficilmente è di comprensione immediata, almeno per i non addetti.

Vediamo dunque in concreto cosa dice.

Per comprenderlo dividiamo in due parti il testo fino alla terza virgola (*ndr l'importanza delle virgole!*) dopo la parola "specializzato".

Il legislatore prima definisce in maniera inequivocabile le Infermiere Volontarie CRI, attraverso il Regolamento e la Legge che, le hanno istituite e

che le regolamentano, citando l'articolo

31. Per la cronaca, è l'articolo che, definisce gli atti con i quali, l'allieva I.V., superati gli esami può acquisire la qualifica di Infermiera Volontaria ed essere quindi in possesso di diploma.

Quindi, definisce tale diploma

"equivalente all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario specializzato".

Queste poche righe, restituiscono alle II.VV. la qualifica in ambito civile, rendendola efficace a tutti gli effetti!

La seconda parte, si rial-

"(...)con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica."

laccia al titolo della legge ossia:

"Proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali"

e all'Art 3, "Disposizioni in materia di personale" che, contiene il comma che stiamo esaminando.

A questo punto della legge si specifica che:

"esclusivamente" nell'assolvimento dei compiti propri nella CRI e per le FFAA, la I.V. :

"è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica."

Se non vi sembra niente di nuovo, vi siete sicuramente distratte.

Dopo l'avvio della Laurea in Scienze infermieristiche, non vi erano stati più aggiornamenti che, riconfermassero questa nostra prerogativa.

Nel Convegno tenuto a Caserta si erano sottolineate, quelle che, a buona ragione, venivano definite anche da interventi competenti come "zone grigie" della legislazione che, ci regolamentava.

Ad esempio, la mai abrogata legge 4 febbraio 1963, n°95 che all'Art 1 "equiparava" il nostro diploma "(..)a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiera generica(..).

Allo stesso tempo la legge n°43 del 1° febbraio 2006 che definisce all'art 1 e 2 la professione infermieristica e i requisiti per poter avere tale status, che era stata estesa anche al personale del servizio Sanitario Militare.

Con questa nuova legge ogni dubbio è chiarito e la nostra posizione giuridica definita, per legge, sia in ambito militare che civile.

Un riconoscimento a tutta la C.R.I.

Questa legge restituisce dignità e sicurezza al nostro lavoro, ma non solo.

Tutta la Croce Rossa Italiana vede riconosciuto il proprio lavoro di formazione ed il valore che questo conferisce al proprio personale volontario.

Un lavoro da sempre sostenuto dall'attività dei volontari tutti, attraverso sacrificio e costante aderenza ai principi CR, sia in Italia che all'Estero.

Nella Protezione civile come nelle Missioni umanitarie e di Pace.

Un bagaglio di esperienze, come spesso abbiamo detto, unico, che partono da lontano e che si estendono in ogni settore dall'assistenza, senza nulla trascurare, dal sostentamento fisico, all'assistenza sanitaria, a quella psicologica, alla prevenzione delle malat-

tie, al recupero dalle dipendenze, alla formazione e crescita personale di ogni individuo, nell'apprendimento del Diritto internazionale umanitario, nella salvaguardia della dignità umana.

E' stato fondamentale il contributo offerto dalle figure tecniche professionali partecipanti al tavolo di lavoro istituito presso i ministeri competenti, anche per il nuovo piano di studi che prevede, alla luce del nuovo status acquisito dalla figura della Infermiera Volontaria, uno sviluppo del pro-

gramma formativo, teso ad una sempre maggiore attualità e efficacia.

Pensare di poter nuovamente parlare del Corpo II.VV. come qualcosa di attuale se non di innovativo, senza per questo doversi cimentare in intricati meandri giuridici per definirne la legittimità, è davvero un sollievo.

Dal 6 agosto basterà dire semplicemente:

"Legge 3 agosto 2009 n° 108."

La Redazione

Operatore Socio-Sanitario Specializzato (OSSS)

Le nuove figure professionali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale - evoluzione

Nell'ambito dell'introduzione di nuove e più specializzate figure professionali nel servizio Sanitario Nazionale, in sostituzione o aggiunta alle tradizionali, una fase fondamentale si distingue con l'avvio di una serie di Accordi tra stato e Regioni.

Capofila furono le provincie autonome Trento e Bolzano seguite poi dalla regione Veneto.

Nelle leggi che seguirono si definirono, prima la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario e quindi successivamente come ulteriore passo di specializzazione l'Operatore Socio-Sanitario Specializzato.

Acc. Stato- Regioni del 22 febbraio 2001

(GU19.04.2001, n°91) Operatore Socio Sanitario (OSSS)

Con un provvedimento definito: "necessario ed urgente" viene emanato l'accordo tra il Ministro per la Solidarietà Sociale, il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione del nuovo Profilo Professionale dell'Operatore Socio Sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione

La nuova figura venutasi a creare racchiude di fatto le competenze dell'Operatore Socio Assistenziale OSA e dell'Operatore Tecnico Addetto all'assistenza. Un nuovo operatore versatile e con mansioni quindi di carattere sociale e sanitario ovvero un operatore in grado di lavorare appunto nel contesto sociale e sanitario.

Quadro riferimento Leggi

Leggi definizione professione Infermieristica:

1° febbraio 2006 N°43 (GU 17.02.2006 n°40) (Art 1, 2)

Acc.Stato -Regioni per l'istituzione della figura professionale Operatore Socio-Sanitario (OSS):

Legge 8-01-2001 n. 1. (GU n. 51 del 3-3-2003)

2 febbraio 2001 (GU 19.04.2001 n°19)

Acc.Stato -Regioni per istituzione figura professionale Operatore Socio-Sanitario (OSSS):

16 gennaio 2003 Atti n°1604

Per visualizzare il testo completo degli Atti si consiglia la pagina web:

[http://opsosa.altervista.org/index.php?](http://opsosa.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=31)

[option=com_content&task=view&id=20&Itemid=31](http://opsosa.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=31)

Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS)

Con Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 si disciplina la for-

mazione complementare in assistenza sanitaria della figura dell'oss al fine di consentire allo stesso di collaborare con l'Infermiere Professionale (oggi si chiama solo Infermiere) e/o l'ostetrica nella esecuzione di alcune attività di tipo infer-

mieristico e di svolgere tà funzionale di appart- za infermieristica o oste- competenze diventa fon-
 alcune mansioni assi- nenza e in conformi- trica e sotto la supervi- damentale la Disciplina
 stenziali in base alla or- tà delle direttive del re- sione della stessa. del Corso di Studi.
 ganizzazione dell'uni- sponsabile dell'assisten- Nella definizione delle



Direttore S.Ila Monica DIALUCE GAMBINO

Vice Direttore S.Ila Francesca ARRU

Capo Redattore S.Ila Francesca ARRU

Comitato di Redazione S.Ila Micaela D'ANDREA
 S.Ila Patrizia MIRACOLA

Impaginazione grafica S.Ila Francesca ARRU

Collaboratori

Diffusione a cura de:
 Ufficio Direttivo Centrale
 Ispettorato Nazionale II.VV. C.R.I.-
 Sede: Via Toscana, 12 00187 ROMA

La newsletter è un servizio dedicato al personale del Corpo delle Infermiere Volontarie C.R.I..

Per ricevere informazioni riguardo le modalità di iscrizione e/o cancellazione dalla newsletter, o proporre contributi, rivolgersi presso i gli Ispettorati di appartenenza.

I contributi dovranno pervenire in formato word. La pubblicazione dei contributi avverrà previa sottoscrizione da parte dell'autore di una delibera, in osservanza alla legge sulla privacy. La direzione si riserva il diritto alla selezione dei contributi.